

STATUTO

Giovani, Musica e Cultura FVG APS

IL FUNZIONARIO
Biagio NAPPI

ART. 1

Denominazione, sede e durata

- 1.1 Il presente atto disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "Giovani, Musica e Cultura FVG APS", ("Giomucu"), da ora in avanti denominata "associazione", ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore").
- 1.2 La terminologia "Associazione di Promozione Sociale" e l'acronimo "APS" potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e limitamente in costanza di iscrizione nel Registro unico medesimo.
- 1.3 L'associazione ha sede legale nel Comune di Pagnacco (UD).
- 1.4 L'eventuale successivo cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votato dall' *Organo di amministrazione* all'unanimità dei suoi componenti.
- 1.5 L'associazione ha durata illimitata ed opera nel territorio della Repubblica Italiana.

ART. 2

Scopo, attività e finalità

- 2.1 L'associazione, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato, perseguendo esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2.2 L'attività prevalente dell'associazione è la produzione e la promozione culturale e artistica, realizzata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante l'organizzazione, la realizzazione e la diffusione di iniziative, eventi, manifestazioni, progetti e attività culturali e artistiche, nonché attraverso ogni altra forma idonea al perseguimento delle finalità associative descritte nel comma 3 del presente articolo.

2.3 La associazione si fonda su tre importanti pilastri che costituiscono la sua ragione d'essere: i giovani, la musica e la cultura. Combinando armoniosamente questi tre elementi, l'associazione si propone di contribuire in modo significativo alla crescita culturale della società.

I) Giovani:

"Non sempre possiamo forgiare il futuro per i nostri giovani, ma possiamo forgiare i nostri giovani per il futuro"

I giovani rappresentano la spina dorsale e il futuro di ogni comunità. Sono portatori di energia, creatività, passione e visione. La loro partecipazione attiva e il loro coinvolgimento nella società devono considerarsi essenziali per la crescita, lo sviluppo e la prosperità della nostra società. Crisi umanitarie, cambiamenti climatici, guerre e un incalzante progresso tecnologico sono solo alcune delle difficili e innumerevoli sfide che attendono il futuro delle nuove generazioni. Ci troviamo in un momento estremamente delicato, tanto che probabilmente, per la prima volta nella storia, i più giovani faticano a proiettarsi nel futuro. Con l'intento di rovesciare la rotta, l'associazione si propone di irradiare nuovamente i giovani di fiducia e speranza. L'associazione desidera sostenere i giovani attraverso l'attenzione alle loro esigenze e ai loro bisogni. In tale prospettiva, essa persegue la finalità di contribuire al superamento di alcune delle principali difficoltà che interessano le giovani generazioni, con particolare riferimento al contesto territoriale e regionale di appartenenza. Queste sono:

Emigrazione giovanile:

"Non voglio che i giovani cambino paese, voglio che i giovani cambino il Paese."

Oggi, molti giovani scelgono di andare via dal proprio territorio non solo per lavoro, ma anche perché non vi trovano un contesto sociale sufficientemente dinamico e stimolante. Le statistiche dimostrano che solo alcuni di loro fanno ritorno negli anni successivi, mentre tanti altri scelgono di non tornare più. Una comunità senza giovani è una comunità senza futuro. La nostra associazione ambisce a creare nuove opportunità ricreative e di espressione per le nuove generazioni incentivandole, in questo modo, a rivalutare la propria terra di appartenenza e non discreditarla come un "paese per vecchi".

Limitato coinvolgimento sociale:

"Allarme tentati suicidi fra i giovani: sono il 70% dei ricoveri" [Sole 24 Ore - Ed. 5/09/2023]

Problemi di salute mentale, tra cui ansia e depressione, sono molto diffusi tra i giovani. Una delle cause principali è la mancanza di rapporti sociali, che sono divenuti ormai sempre più difficili e meno genuini. La diffusione massiccia degli strumenti digitali ha portato le persone a isolarsi sempre più, poiché molte di esse utilizzano questi dispositivi come il passatempo primario e principale domicilio della propria vita sociale. La nostra associazione ambisce a creare opportunità di incontro e dialogo incentivando, in questo

modo, i ragazzi a conoscere maggiormente se stessi attraverso la condivisione, la comprensione e la solidarietà delle proprie paure e debolezze con i propri simili.

Scarsa partecipazione civica

"La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione, la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione."

Molti giovani desiderano essere coinvolti nel cambiamento sociale e politico, ma possono sentirsi emarginati o disillusi riguardo alle istituzioni o non trovare spazio all'interno degli attuali dibattiti pubblici. La nostra associazione ambisce a dare voce a espressioni artistiche e intellettuali individuali incentivando, in questo modo, i ragazzi a una maggiore partecipazione civica e allo sviluppo di idee e progetti per una comunità migliore.

Cambiamenti sociali, ambientali e tecnologici:

"Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi."

Il cambiamento è ciò che indubbiamente contrassegna il nostro presente. Per sua natura, il cambiamento porta con sé stress e paura nei confronti del futuro. Le continue trasformazioni tecnologiche, insieme al cambiamento climatico, espongono i più giovani a un'incertezza impattante. L'unico rimedio all'incertezza è il sapere. La nostra associazione desidera quindi promuovere un'informazione consapevole e di qualità, per incentivare lo sviluppo di un maggiore spirito critico, in modo tale da favorire una maggiore comprensione dei rischi e delle opportunità derivanti dall'incalzante mutamento.

Inclusione e Diversità:

"Le persone hanno una cosa in comune: sono tutte differenti."

Davanti agli avvenimenti a cui continuiamo ad assistere, non possiamo non ribadire come l'odio e la discriminazione creano solo sofferenza e distruzione. Non vogliamo più vivere in una società contaminata dall'odio. Altresì, al posto dei pregiudizi che stanno alla base delle discriminazioni, vogliamo mostrare come la diversità sia una risorsa preziosa. L'inclusività, infatti, è una delle parole chiave del futuro e l'associazione, guardando al futuro e lavorando per il futuro, mira a educare i giovani a questo tema. La nostra associazione infatti riconosce la diversità come una risorsa e mira a sensibilizzare i giovani sui rischi derivanti da ogni tipo di discriminazione, bilanciando l'obiettivo dell'inclusione con la necessità di garantire che il supporto sia fornito in modo efficace ed equo.

II) Musica:

"Senza musica la vita sarebbe un errore"

La musica è il linguaggio universale del cuore umano. Attraverso le note e i ritmi, la musica comunica emozioni profonde, racconta storie, esprime gioia, dolore, speranza e amore. È un'arte che supera le barriere linguistiche e culturali tra i popoli. La musica è un compagno costante nelle nostre vite, nei momenti felici e tristi, nelle celebrazioni e nelle sfide. È un'ancora di conforto in tempi difficili e un veicolo di espressione in tempi di gioia. La musica è l'eco delle nostre anime, catturando le emozioni che spesso non riusciamo a esprimere con le parole. Essa nutre la nostra creatività, ispira l'innovazione e ci collega alle profonde radici della nostra storia culturale. È una forza che unisce le persone, crea comunità e celebra la diversità. La nostra associazione desidera organizzare eventi culturali, con una forte prevalenza musicale, come mezzo per affrontare e mitigare le problematiche giovanili, in precedenza menzionate, perseguendo i seguenti scopi:

Coinvolgimento giovanile:

Gli eventi musicali possono attirare i giovani e offrire loro uno spazio positivo per divertirsi, esprimere sé stessi e condividere esperienze. Questo coinvolgimento può aiutare a creare un senso di appartenenza e a contrastare problemi come l'emigrazione giovanile, l'isolamento sociale e la scarsa partecipazione civica.

Consapevolezza e sensibilizzazione:

Gli eventi musicali possono essere utilizzati per diffondere messaggi e informazioni su temi importanti, come la salute mentale, la consapevolezza ambientale, i rischi e le opportunità derivanti dai cambiamenti tecnologici o la prevenzione di comportamenti dannosi.

Inclusione e diversità:

Gli eventi musicali possono celebrare la diversità e promuovere l'inclusione sociale, incoraggiando la partecipazione di giovani di diverse origini, talenti e sfondi.

Raccolta fondi:

Gli eventi musicali possono essere un modo per raccogliere fondi per sostenere progetti e iniziative volte a migliorare la vita dei giovani.

III) Cultura:

"Il sonno della ragione genera mostri"

La cultura, con la sua bellezza, diversità e profondità, è la gemma più luminosa della corona dell'umanità. È il riflesso delle menti creative, delle tradizioni tramandate e delle storie condivise che ci collegano come esseri umani. La cultura è il nostro tesoro più prezioso, una risorsa inesauribile di ispirazione, apprendimento e arricchimento. La cultura nutre la nostra mente e il

nostro spirito. Ci spinge a vedere il mondo da prospettive diverse, a chiederci "perché" e "come". Ci sfida a pensare creativamente, a esprimere noi stessi e a scoprire le connessioni profonde tra le persone. La cultura ci insegna a essere curiosi, ad abbracciare il nuovo e ad apprezzare le radici. Attraverso la cultura, scopriamo le tappe dell'evoluzione umana, l'arte e la scienza che hanno illuminato il cammino. Ogni opera d'arte, ogni libro, ogni pezzo musicale è una finestra aperta sulla storia, sulla filosofia e sulla creatività umana. La cultura ci invita a imparare da coloro che sono venuti prima di noi e a lasciare il nostro segno per le generazioni future. La cultura inoltre è una forza che unisce le persone. Ci ricorda che, nonostante le nostre differenze, condividiamo una comune umanità. Attraverso la comprensione delle culture altrui, scopriamo il rispetto e la solidarietà, costruendo ponti tra i mondi e abbattendo le barriere. La nostra associazione desidera organizzare iniziative per promuovere il valore e il ruolo cruciale della cultura all'interno della società come principale promotrice di sviluppo. Miriamo, tramite un'azione di sensibilizzazione, a rendere i giovani perfettamente consapevoli che senza cultura non c'è futuro. Gli scopi cui vogliamo tendere sono i seguenti:

Preservazione della cultura

La divulgazione culturale aiuta a preservare e proteggere le tradizioni, la storia e le espressioni culturali. Condividendo e documentando la cultura, si evita che venga persa nel corso del tempo.

Costruzione di comunità e identità

La divulgazione culturale aiuta a creare un senso di comunità e di identità tra le persone. Le manifestazioni culturali e gli eventi (di divulgazione) rafforzano il senso di appartenenza.

Sviluppo di un pensiero democratico

La divulgazione culturale favorisce il dialogo e la discussione nei popoli. Attraverso eventi culturali, spettacoli artistici e dibattiti, le persone possono esprimere le proprie opinioni, condividere idee e impegnarsi in un discorso pubblico costruttivo, che è essenziale per il buon funzionamento di una democrazia.

2.4 Tali propositi sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 c. 1 del D.Lgs 117/2017:

Comma I) "Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo"

Comma U) "Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a

sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo”

2.5 Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione svolge le proprie attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e svolge le azioni di seguito elencate:

- Progettazione, produzione e promozione di eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo.
- Progettazione, produzione e promozione di iniziative finalizzate alla valorizzazione e alla promozione dell'arte e della cultura.
- Progettazione, produzione e promozione di iniziative finalizzate alla diffusione della cultura e della pratica del volontariato.
- Raccolta fondi da destinarsi a iniziative/attività per i giovani

2.6 L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

2.7 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto Ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 e ss.mm.ii.

2.8 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore, attività di raccolta di donazioni, di prestiti infruttiferi degli associati, di finanziamenti da parte di istituti di credito al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

2.9 L'associazione non ha natura di circolo e non opera mediante la gestione di locali associativi propri. Le attività dell'associazione sono realizzate prevalentemente in spazi pubblici, occupati in forma temporanea, ovvero in luoghi privati messi occasionalmente a disposizione da soggetti terzi.

2.10 Le attività dell'associazione possono essere realizzate anche mediante la richiesta di un contributo economico da parte dei partecipanti, nel rispetto delle finalità associative e della normativa vigente.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

3.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

3.2 Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In ogni caso, il numero degli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non potrà mai essere superiore al 50% delle APS associate.

3.3 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'*Organo di amministrazione* una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3.4 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'*Organo di amministrazione*, nel libro degli associati.

3.5 L'*Organo di amministrazione* deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'*Organo di amministrazione*, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'*Assemblea*, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

3.6 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.

5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

4.1 L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

4.2 Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

4.3 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

4.4 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'*Organo di amministrazione*.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

5.1 La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'*Organo di amministrazione* con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

5.3 La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni all'*Assemblea*, che delibererà sul ricorso del socio.

5.4 L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'*Organo di amministrazione*. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

5.5 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

5.6 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

6.1 Sono organi dell'associazione:

- *l'Assemblea*;
- *l'Organo di amministrazione*;

ART. 7

Assemblea

7.1 Nell'*Assemblea* hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 mese, nel libro degli associati.

7.2 Ciascun associato ha un voto.

7.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in *Assemblea* da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

7.4 La convocazione dell'*Assemblea* avviene mediante comunicazione scritta cartacea o digitale (posta elettronica semplice / messaggio telefonico), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'*Assemblea* all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

7.5 L'*Assemblea* si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'*Assemblea* deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7.6 Qualora ne ricorra la necessità o l'opportunità, l'*Assemblea* può riunirsi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza, sempre che sia permesso al *Presidente* di verificare l'identità e la legittimazione degli intervenuti. Inoltre, ai partecipanti deve essere consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di poter esprimere il proprio voto. L'*Assemblea* si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

7.7 L'*Assemblea* ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.8 L'*Assemblea* è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

7.9 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Il *Presidente* dell'associazione detiene il potere di voto derimente (casting vote) in caso di parità nella votazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori si astengono, e il voto derimente, in caso di parità nella votazione, spetta all'associato più anziano di età anagrafica.

7.10 Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

7.11 Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 8

Organo di amministrazione

8.1 L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

8.2 Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Nominare il *Presidente*;
- Nominare il *Vice Presidente*, se l'Organo di amministrazione ritiene di procedere alla sua nomina;
- Attribuire deleghe operative ai membri dell'Organo di Amministrazione;
- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- Formulare i programmi di attività associativa;
- Predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Deliberare l'ammissione degli associati e la loro eventuale esclusione;
- Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni mobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- Redigere e adottare regolamenti interni per disciplinare aspetti organizzativi, operativi e di sicurezza delle attività associative;

8.3 L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 2 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 "anni sociali" (cioè fino all'approvazione in Assemblea del bilancio di esercizio del 5° anno di esercizio) e possono essere rieletti.

8.4 Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati tra i propri associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

8.5 L'*Organo di amministrazione* si riunisce previa convocazione inviata in forma scritta (lettera o mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari) almeno 3 giorni prima della riunione, a meno che non si tratti di questioni di particolare urgenza, per cui il *Presidente* può autorizzare una convocazione subitanea.

8.6 L'*Organo di amministrazione* è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

8.7 Le deliberazioni dell'*Organo di amministrazione* sono assunte a maggioranza dei presenti. Il *Presidente* detiene il potere di voto derimente (casting vote) in caso di parità della votazione. Alle riunioni possono presenziare, se invitati, anche soggetti esterni all'associazione, a mero scopo consultivo e senza diritto di voto.

8.8 Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8.9 Il *potere di rappresentanza* è attribuito al *Presidente* e al *Vice Presidente* in forma disgiunta. Tale *potere di rappresentanza* è generale, a meno che non venga stabilito diversamente dal presente statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8.10 La carica di amministratore si perde per:

- Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta all'*Organo di amministrazione*;
- Revoca da parte dell'*Assemblea* ordinaria;
- Soprraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- Perdita della qualità di associato, a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 5 del presente Statuto.

8.11 Tutte le cause di decadenza precedentemente elencate hanno effetto immediato.

8.12 Nel caso in cui uno o più amministratori cessino dall'incarico, l'*Organo di Amministrazione* può provvedere alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima procedura di nomina. Gli amministratori subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del *Organo di amministrazione* in carica. In caso di esaurimento o di assenza di una lista dei non eletti, l'*Organo di amministrazione* potrà integrare la propria composizione solamente tramite convocazione di un'assemblea. In ogni caso, qualora non sia possibile mantenere il numero del

collegio al di sopra del minimo previsto dal presente statuto, si procederà prontamente alla convocazione di una nuova assemblea per il rinnovo delle cariche.

ART. 9

Presidente e Vice Presidente

9.1 Il *Presidente* e il *Vice Presidente* rappresentano legalmente l'associazione in forma disgiunta nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compiono tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2 Il *Presidente* è una carica obbligatoria e viene eletto dall'*Organo di Amministrazione* tra i propri componenti, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'*Organo di Amministrazione* può inoltre deliberare, in via facoltativa, l'istituzione della carica di *Vice Presidente*, che viene eletto con le medesime modalità del *Presidente*.

9.3 Il *Presidente* e il *Vice Presidente* durano in carica quanto l'*Organo di amministrazione* e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'*Assemblea*, con la maggioranza dei presenti.

9.4 Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'*Organo di amministrazione*, il *Presidente* convoca l'*Assemblea* per il rinnovo delle cariche.

9.5 Il *Presidente* convoca e presiede l'*Assemblea* e l'*Organo di amministrazione*, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

9.6 Il *Vice Presidente* sostituisce il *Presidente* in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di assenza di entrambi il *Presidente* e il *Vice Presidente*, l'*Assemblea* procede a nominare il presidente della *Assemblea* in corso scegliendolo tra gli associati presenti.

ART. 10

Patrimonio

10.1 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11

Divieto di distribuzione degli utili

11.1 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12

Risorse economiche

12.1 L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

12.2 I costi necessari alla realizzazione delle attività associative possono essere sostenuti anche in via anticipata, qualora le risorse economiche dell'associazione non risultino immediatamente disponibili, mediante *anticipazioni* di somme di denaro ovvero *prestiti* monetari, di natura onerosa o infruttifera, concessi da persone fisiche o giuridiche, associate o terze.

12.3 Qualora, all'inizio dell'anno solare, le risorse economiche disponibili dell'associazione non risultino sufficienti a garantire l'avvio e la realizzazione delle attività associative programmate per l'anno medesimo, i membri dell'*Organo di amministrazione* possono anticipare le somme economiche ritenute necessarie, sotto forma di *prestiti monetari di natura infruttifera*.

12.4 Nell'ipotesi di cui al comma 2 e 3 del presente articolo, l'associazione è esposta al concreto rischio di perdite economiche. Tali perdite gravano in modo uguale e solidale sull'*Organo di amministrazione* e, per esso, sui suoi membri.

ART. 13

Bilancio di esercizio

13.1 L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, nelle forme previste da Art 13 c. 1-2 e dall'art 14 c. 1 del D.Lgs 117/17.

13.2 Il bilancio è *predisposto* dall'*Organo di amministrazione*, viene *approvato* dalla *Assemblea* entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 14

Libri

14.1 L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura dell'*Organo di amministrazione*;

- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo continuativo e non occasionale, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'*Organo di amministrazione*;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo (se presente) e di eventuali altri organi sociali, tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

14.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta.

ART. 15

Volontari

15.1 I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

15.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

15.3 L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

15.4 Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'*Organo di amministrazione*: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

15.5 Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

15.6 La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

15.7 L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 16

Lavoratori

16.1 L'associazione non può instaurare rapporti di *lavoro subordinato*. Essa può tuttavia avvalersi di prestazioni di *lavoro autonomo* o di *altra natura*, anche rese dai propri associati, esclusivamente quando ciò risulti necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e del

perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

ART. 17

Sicurezza e responsabilità

17.1 Tutte le attività associative, per loro stessa natura, possono comportare rischi di diversa natura, inclusi quelli di carattere legale, sia prevedibili sia non immediatamente rilevabili, connessi all'organizzazione, alla gestione e allo svolgimento delle iniziative promosse dall'associazione.

17.2 È compito di ogni associato, volontario o soggetto comunque coinvolto nelle attività associative a qualunque titolo, conoscere, rispettare e applicare le normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione e tutela delle persone, prima e durante lo svolgimento di ogni attività associativa, adottando strumenti, procedure e misure preventive idonee a garantire la sicurezza e l'incolumità di tutti i partecipanti.

17.3 È compito di ogni associato, volontario o soggetto comunque coinvolto nelle attività associative a qualunque titolo, rispettare le istruzioni e le misure di sicurezza preventivamente comunicate e adottate, astenendosi dall'agire in modo autonomo, imprudente o contrario alle disposizioni organizzative impartite dall'*Organo di amministrazione* e/o da un suo membro.

17.4 La responsabilità legale, sia in sede civile che in sede penale, derivante dallo svolgimento delle attività associative è imputata all'*Organo di amministrazione* e, per esso, ai suoi membri, i quali rispondono in forma solidale indipendentemente dalla carica associativa ricoperta.

17.5 A tutela dei rischi potenziali derivanti dallo svolgimento delle attività associative, l'*Organo di amministrazione* provvede annualmente alla stipula e al mantenimento, per l'intera durata dell'anno sociale, oltre alle coperture assicurative obbligatorie per legge, delle seguenti polizze assicurative:

- a) una polizza per la copertura delle spese legali, comprensiva dell'assistenza e della difesa in procedimenti civili, penali e amministrativi eventualmente connessi alle attività associative.
- b) una polizza di responsabilità civile patrimoniale, a copertura dei danni patrimoniali cagionati a terzi, all'associazione o a soggetti terzi, derivanti da atti, omissioni, errori o negligenze commessi nell'esercizio delle funzioni istituzionali e gestionali dell'associazione.

17.6 In occasione dell'organizzazione di eventi aperti al pubblico, anche con elevata affluenza di partecipanti, l'associazione si impegna a operare nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza pubblica, gestione delle emergenze, capienza, autorizzazioni amministrative e

prescrizioni delle autorità competenti, adottando, ove richiesto, piani di safety e security e avvalendosi di soggetti qualificati.

ART. 18

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

18.1 L'associazione si estingue quando intervengano una o più delle cause previste dall'articolo 27 del Codice Civile.

18.2 In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore.

18.3 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche scelti tra i propri associati.

ART. 19

Rinvio

19.1 Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalla normativa vigente.